



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

REGOLAMENTO

recante le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione
e irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di
transizione digitale di cui all'art. 18-bis del Codice
dell'amministrazione digitale

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 - DEFINIZIONI	3
PARTE II – ATTIVITÀ PRE-ISTRUTTORIA DI VERIFICA	4
ART. 3 – AVVIO DELL’ATTIVITÀ PRE-ISTRUTTORIA DI VERIFICA	4
ART. 4 – RAPPORTO DI VERIFICA	5
ART. 5 - OSSERVAZIONI	5
ART. 6 – NON CONFORMITÀ	5
ART. 7 - INOTTEMPERANZA ALLE RICHIESTE ISTRUTTORIE	5
PARTE III – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	6
ART. 8 - CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI	6
ART. 9 - TERMINI DEL PROCEDIMENTO	7
ART. 10 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	7
PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI	8
ART. 11 - COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI	8
ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE	8

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le attività svolte da AGID per l'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto degli obblighi di transizione digitale e le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) **AGID**: l'Agenzia per l'Italia Digitale.
- b) **Area Affari giuridici e contratti pubblici**: l'ufficio dirigenziale di livello non generale al quale, in base al Regolamento di organizzazione dell'AGID e agli atti organizzativi adottati dal Direttore Generale, sono conferite le responsabilità relative alla contestazione di violazioni amministrative e nella quale opera l'unità competente per l'istruzione del procedimento sanzionatorio.
- c) **Area Vigilanza e Sicurezza**: l'unità organizzativa avente natura di ufficio dirigenziale di livello non generale alla quale, in base al Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale e agli atti organizzativi attuativi adottati dal Direttore Generale, sono conferite le responsabilità relative alla vigilanza e nella quale opera l'unità competente per l'attività pre-istruttoria di verifica.
- d) **CAD**: il Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.
- e) **Direttore Generale**: l'organo di AGID a cui spetta il potere di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento di cui al presente Regolamento.
- f) **Difensore civico per il digitale**: l'ufficio indicato all'art. 17, comma 1-quater, del CAD.
- g) **Linee guida**: regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del CAD emanate ai sensi dell'art. 71 del CAD.
- h) **Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione**: il documento di indirizzo strategico di cui all'art. 14-bis, comma 2, lettera b), del CAD, contenente gli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche.
- i) **Soggetto vigilato**: la Pubblica Amministrazione, la Società o l'Ente di cui all'art. 2, comma 2, del CAD, sul quale l'AGID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio ai sensi dell'art. 18-bis del CAD.
- j) **Non conformità**: le violazioni delle disposizioni indicate dall'art. 18-bis del CAD e ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione e ogni altra previsione connessa all'attuazione degli obblighi di transizione digitale da parte dei Soggetti vigilati.
- k) **Osservazioni**: le proposte o richieste finalizzate al miglioramento dei servizi erogati o delle modalità di conduzione dei progetti.
- l) **Vigilanza**: la funzione prevista all'art. 18-bis del CAD, inerente all'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del CAD e di ogni



altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.

PARTE II – ATTIVITÀ PRE-ISTRUTTORIA DI VERIFICA

Art. 3 – Avvio dell'attività pre-istruttoria di verifica

1. Nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio previsti dall'art. 18-bis del CAD, AGID, anche a seguito di segnalazione da parte di altra Amministrazione, o di segnalazione al Difensore civico per il digitale, trasmessa ai sensi dell'art. 17, comma 1-quater del CAD, può avviare un'attività pre-istruttoria di verifica su presunte violazioni delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione.

2. L'attività pre-istruttoria è condotta dall'Area Vigilanza e Sicurezza con riferimento alla documentazione relativa alle presunte violazioni rilevate nell'esercizio della vigilanza, inerenti all'attuazione degli obblighi di transizione digitale a carico dei Soggetti vigilati, ovvero risultanti dagli accertamenti svolti dal Difensore civico digitale in merito alle segnalazioni ricevute ai sensi dell'art. 17 del CAD ritenute non manifestamente infondate. La documentazione include:

- a) dati, documenti e ogni altra informazione acquisita in relazione alle attività di cui al presente comma 2;
- b) documenti previsti dalle norme di riferimento (CAD, Linee guida, Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione o altre norme di digitalizzazione);
- c) documenti relativi alla realizzazione dei progetti definiti dai Soggetti vigilati in attuazione degli obblighi di transizione digitale (a titolo esemplificativo: piani di progetto e documenti correlati che attengono ad esempio all'analisi dei rischi, agli stati di avanzamento periodici, agli interventi di riesame, alla gestione delle modifiche in corso d'opera, ai piani di rientro e alle azioni correttive in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di tempi e costi, agli esiti degli audit svolti da terze parti sulla conduzione del progetto, agli ulteriori documenti per il controllo del progetto previsti dalla metodologia adottata dal Soggetto vigilato);
- d) ogni altro documento correlato alla realizzazione degli obblighi di transizione digitale che AGID ha facoltà di richiedere al Soggetto vigilato o a terzi nell'espletamento delle funzioni di vigilanza.

3. Nell'ambito dell'attività pre-istruttoria, il Dirigente dell'Area Vigilanza e Sicurezza, o il funzionario dallo stesso incaricato, acquisisce ogni ulteriore elemento utile di valutazione, attraverso richieste di informazioni e documenti, somministrazione di questionari o liste di controllo, audizioni, segnalazioni o ispezioni.

Il Soggetto vigilato è avvisato che la mancata o parziale ottemperanza alle richieste istruttorie di cui ai commi 2 e 3, ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, è punita ai sensi dell'art. 18 bis, comma 1, del CAD.

4. È facoltà del Dirigente dell'Area Vigilanza e Sicurezza, o del funzionario dallo stesso incaricato, disporre la riunione delle attività pre-istruttorie concernenti possibili violazioni per le quali si

ritiene opportuna l'adozione di un unico Rapporto di verifica, di cui all'art. 4, nei confronti di un medesimo Soggetto vigilato.

Art. 4 – Rapporto di verifica

1. A conclusione dell'attività pre-istruttoria, il Dirigente dell'Area Vigilanza e Sicurezza, o il funzionario dallo stesso incaricato, redige un Rapporto di verifica contenente:
 - a) il riepilogo delle attività svolte;
 - b) i riferimenti alla documentazione acquisita;
 - c) l'eventuale indicazione di "Non conformità" o di mere Osservazioni.
2. È disposta l'archiviazione dell'attività pre-istruttoria nel caso in cui il Rapporto contenga esclusivamente mere Osservazioni o accerti l'assenza di violazioni. Dell'archiviazione per assenza di violazioni è data comunicazione al Soggetto vigilato.

Art. 5 - Osservazioni

1. In caso di formulazione di Osservazioni, il Dirigente dell'Area Vigilanza e Sicurezza, o il funzionario incaricato, notifica il Rapporto di verifica al Soggetto vigilato con l'invito a adottare misure migliorative dei propri servizi e sistemi informativi rispetto alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione.
2. L'attuazione delle misure di cui al comma 1 è oggetto di monitoraggio nell'ambito delle verifiche svolte d'ufficio dall'Area Vigilanza e Sicurezza.

Art. 6 – Non conformità

1. In caso di formulazione di Non conformità, il Dirigente dell'Area Vigilanza e Sicurezza, o il funzionario incaricato, notifica il Rapporto di verifica al Soggetto vigilato con l'avviso che, qualora quest'ultimo non dovesse conformarsi entro trenta giorni dalla notifica, AGID avvierà il procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 8.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Dirigente dell'Area Vigilanza e Sicurezza trasmette il Rapporto di verifica all'Area Affari giuridici e contratti pubblici ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio di cui alla parte III del presente regolamento, unitamente ad una relazione di riepilogo delle attività pre-istruttorie svolte e dei relativi esiti.

Art. 7 - Inottemperanza alle richieste istruttorie

1. In caso di mancata o parziale ottemperanza alle richieste istruttorie di cui all'art. 3, comma 3, ovvero nel caso di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, il Dirigente dell'Area Vigilanza e Sicurezza trasmette gli atti all'Area Affari giuridici e contratti pubblici ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio, di cui all'art. 8.

PARTE III – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Art. 8 - Contestazione delle violazioni

1. Nel caso di avvenuta trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 6 o dell'art. 7 AGID avvia, entro 30 giorni, il procedimento sanzionatorio avente ad oggetto le violazioni degli obblighi di transizione digitale di cui all'art. 18-bis del CAD.
2. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Affari giuridici e contratti pubblici o altro funzionario dallo stesso appositamente incaricato all'interno del competente servizio. È facoltà del Dirigente dell'Area Affari giuridici e contratti pubblici individuare, all'interno della struttura organizzativa, un funzionario istruttore, che coadiuvi il Responsabile del procedimento.
3. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 18-bis, comma 2, del CAD procede alla contestazione della violazione amministrativa al Soggetto vigilato, con atto di avvio del procedimento che contiene:
 - a) l'indicazione delle disposizioni che si ritengono violate, delle sanzioni comminabili all'esito del procedimento sanzionatorio e, in caso di violazioni previste dall'art. 18-bis, comma 5, del CAD, della possibilità di effettuare, entro 60 giorni, il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - b) l'indicazione dell'Unità organizzativa competente, del domicilio digitale e il nominativo del Responsabile;
 - c) l'invito ad inviare, entro il termine di 30 giorni, documentazione o scritti difensivi o la richiesta di essere sentiti;
 - d) l'indicazione del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, come previsto dall'art. 9, comma 1, salvo eventuali sospensioni indicate nel presente Regolamento;
 - e) l'informativa che, in caso di accertamento della sussistenza delle violazioni contestate, l'atto verrà segnalato all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti Organismi indipendenti di valutazione, e la relativa segnalazione sarà pubblicata su apposita area del sito internet istituzionale.
4. Allo scadere del termine di cui al comma 3, lett. c), il Responsabile del procedimento, ove sia accertata la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della violazione, per ottemperare alle richieste di dati, documenti o informazioni, o per conformare la condotta ai rilievi contenuti nell'atto di contestazione.
5. Il Responsabile del procedimento segnala le violazioni accertate all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione e pubblica le segnalazioni su apposita area del sito internet istituzionale.

Art. 9 - Termini del procedimento

1. Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è di 90 giorni, decorrenti dalla data di protocollo della contestazione di cui all'art. 8, comma 3.
2. Nel caso in cui il Soggetto vigilato chieda di essere sentito ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. c), l'audizione è fissata entro 30 giorni dalla richiesta. La nota di convocazione, inviata con un preavviso di almeno 7 giorni, indica la data ed il luogo dell'audizione, che potrà svolgersi anche in videoconferenza, secondo parametri di collegamento indicati nella stessa nota di convocazione. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è sospeso per il periodo compreso tra la data di convocazione dell'audizione e la data di espletamento della stessa. Dell'audizione è redatto apposito verbale, incluso nel fascicolo del procedimento.
3. Il termine per l'adozione del provvedimento finale può essere altresì sospeso:
 - a) fino a un massimo di 30 giorni, nel caso in cui il Responsabile del procedimento disponga ulteriori accertamenti in esito all'audizione o alla ricezione degli scritti difensivi;
 - b) fino a un massimo di 30 giorni, nel caso in cui il Direttore Generale disponga ulteriori accertamenti, ai sensi dell'art. 10, comma 1;
 - c) su richiesta del Soggetto vigilato, motivata dalla necessità di completare le prescrizioni indicate nel Rapporto di verifica, e per il periodo ritenuto congruo dal Responsabile del procedimento.

Art. 10 - Conclusione del procedimento

1. Al termine dell'attività istruttoria, il Responsabile del procedimento propone al Direttore Generale uno schema di provvedimento finale. Il Direttore Generale può richiedere ulteriori accertamenti istruttori, disponendo la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. b).
2. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può:
 - a) disporre l'archiviazione del procedimento;
 - b) irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria;
 - c) dichiarare l'estinzione del procedimento, nel caso in cui il Soggetto vigilato abbia provveduto al pagamento in misura ridotta come previsto dall'art. 8, comma 3, lett. a);
 - d) dichiarare l'accertamento della violazione diversa da quelle previste dall'art. 18-bis, comma 5, del CAD.
3. Il provvedimento conclusivo del procedimento è notificato ai destinatari a cura del Responsabile del procedimento.
4. L'archiviazione è disposta in caso di accertata insussistenza delle violazioni di obblighi di transizione digitale oppure se, a seguito dell'atto di contestazione ed entro il termine previsto dall'art. 8, comma 4, il Soggetto vigilato è intervenuto per conformare la propria condotta agli obblighi normativi.

5. In caso di accertamento della sussistenza di violazioni previste dall'art. 18-bis, comma 5, del CAD, il provvedimento contiene:
 - a) l'indicazione della sanzione pecuniaria irrogata e del relativo importo;
 - b) le modalità ed i termini per il relativo pagamento;
 - c) l'indicazione del termine per ricorrere e dell'Autorità giurisdizionale competente.
6. Nel caso di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo, il provvedimento contiene l'indicazione del termine per ricorrere e dell'Autorità giurisdizionale competente.
7. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 è determinato entro i valori minimo e massimo indicati all'art. 18-bis, comma 5, del CAD, sulla base della gravità della violazione e dei danni provocati all'utenza e tenendo altresì conto della condotta collaborativa e del comportamento complessivo del Soggetto vigilato, nonché degli ulteriori criteri di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Contestualmente all'irrogazione della sanzione, nei casi indicati dall'articolo 18-bis, comma 6, del CAD, il Direttore Generale segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
9. Il Responsabile del procedimento, nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), a seguito del pagamento della sanzione, provvede ad informare la Corte dei conti.
10. I proventi delle sanzioni vengono assegnati ad AGID in conformità e nella misura prevista dall'art. 18-bis, comma 5, del CAD.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Comunicazioni e pubblicazioni

1. I provvedimenti di cui all'art. 10, comma 2, sono pubblicati per estratto sul sito istituzionale di AGID.
2. A margine del provvedimento sanzionatorio sono annotate, a cura della competente unità organizzativa, le informazioni riguardanti l'avvenuta presentazione di ricorso giurisdizionale e, una volta definito, l'indicazione del relativo esito.
3. Le comunicazioni e le notificazioni al Soggetto vigilato sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'art. 1, comma 1-ter, del CAD.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale di AGID, di cui è data notizia mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2. Il presente Regolamento sostituisce il "Regolamento recante le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione delle violazioni in materia di transizione digitale e di

esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 18-bis del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche" adottato con Determinazione n. 270 del 18 ottobre 2022, di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 264 del 11 novembre 2022.